

## CHIARIMENTI AGGIORNAMENTO AL 24.06.2019

**Oggetto:** Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno”, sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009.

### **QUESITO n. 1**

Viene richiesto di precisare come debba essere comprovato il requisito, di cui al paragrafo 13.2.3.2) del Disciplinare di gara, di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) D.lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti alle categorie e classi (D03 - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica; D04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua) cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo non inferiore a € 250.157,89 (euroduecentocinquantamilacentocinquantesette/89).

#### **RISPOSTA**

Ai fini della comprova in ordine al possesso del requisito è sufficiente che il concorrente dimostri di aver eseguito, in modo cumulativo, servizi di ingegneria ed architettura riconducibili alle categorie DO3 e DO4 cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a € 250.157,89.

Resta fermo che detto importo deve essere dimostrato mediante l'avvenuto espletamento di servizi riconducibili ad entrambe le categorie.

### **QUESITO n. 2**

Viene richiesto di precisare se il requisito dei servizi svolti nella categoria DO3 possa essere dimostrato con servizi nella categoria DO5, avente grado di complessità superiore.

#### **RISPOSTA**


L'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 dispone che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*. Detto criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie *“edilizia”, “strutture” e “infrastrutture per la mobilità”*. Per le altre categorie, ivi compresa la categoria *“idraulica”*, le destinazioni funzionali ricomprese nella categoria sono caratterizzate da diverse specialità, con la conseguenza che l'aver espletato servizi per la realizzazione di acquedotti e fognature (D05) non è idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di opere di derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.

### **QUESITO n. 3**

Si chiede di precisare se sia possibile dimostrare il possesso, da parte dei progettisti, di quota parte del requisito relativo all'espletamento di servizi di ingegneria ed architettura, utilizzando l'istituto dello *“Avvalimento”*.

#### **RISPOSTA**

Ai sensi dell'art. 89, d.lgs. 50/16 e s.m.i. l'operatore economico, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale



necessari per partecipare ad una procedura di gara, ad esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5682; Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18; Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965).

Pertanto, anche il requisito tecnico dell'avvenuto espletamento di quota parte dei servizi può essere provato mediante l'istituto dell'avvalimento.

Si rammenta, tuttavia, che, secondo un principio derivante dalla normativa comunitaria, è necessario che dalle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e dal contratto di avvalimento risulti non solo il prestito del requisito di cui l'impresa ausiliata è carente, ma la messa a disposizione di quest'ultima della complessiva organizzazione e del patrimonio esperienziale dell'ausiliaria, in modo da dimostrare di poter disporre effettivamente dei mezzi e delle risorse accessorie per l'esecuzione dei servizi.

#### **QUESITO n. 4**

Ci viene richiesto di precisare se la bozza di Convenzione prodotta dal candidato offerente debba essere ricompresa nelle 30 cartelle (massimo) formato A4 della Relazione tecnica, di cui alla busta "B", paragrafo 19.1) del Disciplinare.

#### **RISPOSTA**

Si precisa che la bozza di Convenzione deve essere prodotta a corredo della Relazione tecnica e non è ricompresa nel limite massimo di cartelle per essa previste.

#### **QUESITO n. 5**

Viene richiesto di chiarire se la procedura di gara ammetta la possibilità di proporre varianti progettuali in sede di offerta, in relazione ai lotti di intervento.

#### **RISPOSTA**

Si precisa che, in conformità all'art. 183 del Codice dei contratti, non è prevista la facoltà di proposizione di varianti progettuali da parte dei concorrenti, tenuto conto che per le stesse sono state attivate le procedure autorizzatorie di legge.


Resta fermo che il candidato concessionario può eventualmente offrire interventi migliorativi, secondo quanto previsto al paragrafo 19.1) del Disciplinare.

#### **QUESITO n. 6**

Ci viene richiesto di precisare la possibilità per il concorrente di provare il possesso del requisito di cui al paragrafo 13.3) lett. a) del Disciplinare, mediante l'incentivazione e/o la gestione di impianti di produzione di E.E. da fonti rinnovabili, rientranti nell'ambito di applicazione dei DD.MM. antecedenti l'anno 2012.

#### **RISPOSTA**

Il D.M. 06/07/2012, entrato in vigore l'11 luglio 2012, ha introdotto i meccanismi di incentivazione, poi ripresi dal D.M. 23/06/2016, in sostituzione dei Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive, abrogando il precedente D.M. 18/12/2008. I meccanismi introdotti consentivano l'accesso agli incentivi a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici, a biomassa, a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica, a bioliquidi) di piccola, media e grande dimensione, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013, a seguito di raggiungimento di una posizione utile nelle Procedure d'Asta e nei Registri, nei limiti di spesa stabiliti dagli stessi Decreti.



Le successive regole applicative, redatte dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, hanno spostato l'attivazione del procedimento di incentivazione solo a seguito della conclusione dei lavori ed attivazione dell'impianto, eliminando la cosiddetta pre-qualifica contenuta nel precedente testo normativo, che permetteva di ottenere, prima dell'avvio dei lavori, un sostanziale assenso da parte del Gestore all'ottenimento degli incentivi, aumentando di fatto il rischio operativo, poiché l'espressione della conformità viene dato soltanto a seguito dell'investimento.

In particolare, dopo l'entrata in vigore del D.M. 23/06/2016 sono rimaste invariate le modalità di accesso ai precedenti incentivi, per cui la normativa, sottesa ad entrambi i citati DD.MM., può essere considerata omogenea; essi hanno rappresentato, però, una importante transizione e trasformazione nell'assetto normativo dell'incentivazione dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, eliminando i precedenti sistemi incentivanti ed attivando nuove procedure, anche sulla scorta del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha inteso "definire i criteri e strumenti che promuovono l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori".

Per le considerazioni svolte, si ritiene quindi che il requisito prescritto al paragrafo 13.3) lett. a) del Disciplinare, appaia idoneo a garantire il Consorzio sulla qualificazione dei concorrenti, in modo che possiedano adeguate capacità tecniche-organizzative, acquisite nell'ambito del mutato assetto normativo del settore.

#### **QUESITO N. 7**

In relazione al criterio di valutazione di cui al punto b1) pag. 36 del Disciplinare, viene richiesto di chiarire cosa si intenda per "la strategia di un uso più efficiente delle risorse e di una economia circolare che promuova ambiente e occupazione".

#### **RISPOSTA**


Al riguardo, si precisa che ciascun candidato dovrà indicare quali sono gli elementi che intende caratterizzare e/o introdurre, al fine di permettere un uso maggiormente efficiente delle risorse nella loro transizione da materia prima a rifiuto, evidenziando i processi specifici relativamente alla fattispecie oggetto di gara.

#### **QUESITO N. 8**

In relazione al paragrafo 13.3) del Disciplinare, punto B, relativo alla sottoscrizione della convenzione con il GSE per il riconoscimento delle tariffe di cui al DM 2012 e 2016, viene richiesto di chiarire se il concorrente possa dichiarare di "aver collaborato e supportato clienti per l'ottenimento delle convenzioni ovvero che ha collaborato e supportato il cliente XXX nell'ottenimento degli incentivi per l'impianto YYY".

#### **RISPOSTA**

Si precisa che la generica attività di collaborazione e supporto a cliente per l'ottenimento delle convenzioni non può costituire prova della capacità di aver direttamente concluso il complesso procedimento amministrativo legato all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che culmina con la sottoscrizione di una Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici SpA. In altri termini, la sottoscrizione di almeno una Convenzione con il suddetto Ente Pubblico garantisce sulle capacità ed attendibilità dell'operatore economico, avvalorate al termine della complessa istruttoria tecnica.



### **QUESITO N. 9**

Alla luce del vuoto temporale in materia di incentivi sulla vendita di energia, si chiede di conoscere, considerato che il PEF di gara presentato dal Proponente e datato ed asseverato nel gennaio 2018, che parlava di imminente approvazione di un Decreto, quali siano i corretti input da utilizzare al fine di predisporre un PEF realistico e non su presupposti che rischiano di inficiare l'intera operazione.

#### **RISPOSTA**

Le valutazioni di ordine economico contenute nel PEF sono legate ad una definizione di rischio che, nel caso di specie, ovvero progetto di finanza non ricompreso nella programmazione triennale, non appartengono al profilo del Committente, cui non spetta "dare input ai fini della predisposizione di un PEF realistico", in quanto la remunerazione dell'investimento è legata anche alla valorizzazione economica dell'energia elettrica prodotta (produzione di un bene) e non alla cessione di un servizio svolto. L'energia prodotta da fonti rinnovabili sulla base di Direttive Europee viene incentivata in diverse forme dagli Stati membri, che definiscono forme di Regolamentazione omogenee nel territorio dell'Unione.

D'altra parte, il Governo ha messo a disposizione il testo inviato alla Commissione Europea, al fine di avvantaggiare tutti gli operatori del settore, indicando la direzione normativa dei prossimi anni sulla falsa riga dei precedenti DM 2012 e DM 2016, confermando anche il tetto di spesa già introdotto nel 2012 ed i relativi meccanismi di accesso, seppur con diverse soglie. Il vuoto normativo creatosi in Italia è stato considerato l'idoneo spazio temporale necessario all'avvio dei complessi iter autorizzativi, come quello oggetto di proposta.

### **QUESITO N. 10**

Si chiedono chiarimenti sulla durata della concessione ed in particolare, su quanto riportato nel PEF a pag. 30 "...quindi, all'analisi dei soli indici finanziari, si può considerare raggiunto un equilibrio economico-finanziario nei primi 25 anni ma si intendono mitigati i rischi sul capitale investito solo attraverso una durata complessiva della convenzione pari a SO anni...". Si chiede inoltre di precisare quali valutazioni di convenienza abbia fatto Codesto Ente per accettare una siffatta proposta.

#### **RISPOSTA**

In merito alla durata della Convenzione, l'incertezza normativa, unita alle specifiche caratteristiche sugli aspetti tecnico-amministrativi riguardanti la gestione dell'invaso (che si ricorda essere ad uso irriguo), ha comportato il necessario allungamento temporale; essendo ancora un vaso di tipo sperimentale non può escludersi, nel corso degli anni, l'assoggettamento dello stesso a prescrizioni da parte degli organi competenti, che possano modificarne i livelli di regolazione, inficiando i salti idraulici delle turbine e quindi, la loro produzione; in altri termini, il rischio operativo in capo all'operatore economico tende ad essere maggiormente sostenibile allungando il tempo di gestione.


Peraltro, il differimento previsto consente al Consorzio la diminuzione degli oneri di gestione delle opere irrigue, spostati sul Concessionario, oltre che nella percentuale della quota di valorizzazione economica dell'energia elettrica prodotta, senza alcun esborso di risorse.

### **QUESITO N. 11**

Sul parametro della durata della Convenzione, si chiede che tipo di valutazione farà Codesto ente per durate proposte da altri concorrenti in aumento e/o diminuzione.

#### **RISPOSTA**

La durata prevista della Convenzione non è modificabile e quindi, non è oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



### **QUESITO N. 12**

Relativamente al possesso del requisito per i progettisti, “di aver regolarmente espletato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo non inferiore a € 250.157,89”, viene richiesto di chiarire se il requisito possa essere comprovato anche attraverso il cumulo degli importi indicati all’interno dei quadri economici degli interventi di finanza di progetto realizzati da PP.AA. e/o enti pubblici, rispettivamente, per la parte di progettazione effettivamente approvata.

#### **RISPOSTA**

Ai fini della dimostrazione del requisito, si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità nell’ambito di interventi da realizzarsi mediante finanza di progetto, ogni altro servizio inerente attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuata nei confronti di committenti pubblici o privati (cfr. art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16).

In tale prospettiva, il possesso del requisito in parola può essere comprovato anche mediante la sommatoria degli importi relativi ai singoli livelli di progettazione “preliminare”, “definitiva” ed “esecutiva” inerente il medesimo intervento, anche da realizzarsi mediante finanza di progetto, purché approvati dal committente pubblico o privato.

### **QUESITO N. 13**

Viene richiesto di chiarire se il concorrente alla gara possa meramente indicare un costituendo RTP, quale soggetto incaricato dello svolgimento delle attività di progettazione, che come tale non sottoscrive la domanda di partecipazione e l’offerta in gara.

#### **RISPOSTA**

Il concorrente che partecipa alla gara deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando, in relazione alle attività di progettazione, e ciò anche mediante l’eventuale ricorso a professionisti esterni. Tuttavia, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, in caso di mera indicazione i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione nell’ipotesi di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni dell’operatore economico partecipante alla gara.

In tale prospettiva, il concorrente privo dei requisiti inerenti la progettazione può partecipare alla gara indicando uno o più progettisti, anche riuniti in RTP in sede di offerta, oppure avvalendosi dei requisiti posseduti da progettisti qualificati oppure associando uno o più progettisti (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6260; sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4982).


Conseguentemente, se il progettista o il RTP viene solamente “indicato” in sede di offerta, non sussiste l’obbligo per quest’ultimo di sottoscrivere l’offerta medesima (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4715; TAR Sardegna, sez. I, 9 ottobre 2017, n. 634).

### **QUESITO N. 14**

Viene richiesto di precisare se la dichiarazione sostitutiva prevista dall’Allegato A6) per i progettisti possa essere utilizzata anche dal concorrente privo di qualificazione SOA.

#### **RISPOSTA**

Al riguardo, si ritiene che l’Allegato A6) debba essere utilizzato anche dai candidati concessionari che partecipano alla gara privi della qualificazione SOA.



### **QUESITO N. 15**

Viene richiesto di chiarire se i professionisti riuniti in RTP, solo indicati dal concorrente in sede di offerta, debbano rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16 e s.m.i..

#### **RISPOSTA**

Il concorrente che indica in sede di offerta il RTP, di cui si avvale per le attività di progettazione, deve rendere le dichiarazioni di cui all'Allegato A6).

Discorso diverso nel caso in cui i professionisti siano associati oppure siano oggetto di avvalimento da parte del concorrente, perché in tal caso devono rendere singolarmente le dichiarazioni ex art. 80 del Codice.

### **QUESITO N. 16**

Con riferimento alla durata massima della Concessione, di cui all'art. 1, pag. 5 del Disciplinare di gara, viene richiesto di chiarire se le fasi di progettazione, costruzione e gestione debbano essere ricomprese nella durata prevista di 50 anni o se la durata di dette attività sia esclusa dal periodo di efficacia della concessione.

#### **RISPOSTA**

Le specificazioni sulla durata della Concessione sono contenute nell'art. 6 della Bozza di Convenzione. Le valutazioni, di ogni ordine e grado, in merito alla redazione del PEF sono riservate al concorrente, considerato tra l'altro che la gestione di tutte le fasi progettuali è in capo al soggetto Concessionario.

### **QUESITO N. 17**

In relazione all'art. 25 della bozza di Convenzione – Revoca del concedente – viene richiesto di chiarire se la clausola relativa alla penale posta a carico dell'Ente Concedente, in caso di risoluzione per inadempimento del medesimo o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, possa essere trascurata dal candidato offerente o, in alternativa, suscettibile di eventuale riduzione.

#### **RISPOSTA**

Ai fini della valutazione delle offerte in gara, assumono rilievo solamente gli elementi e sub-elementi specificati al paragrafo 21) del Disciplinare di gara, tra i quali non sono ricompresi aspetti relativi ad eventuali aumenti/diminuzioni di penali e/o garanzie previste dalla legge e/o della Convenzione.

Eventuali modifiche di clausole della Convenzione, aventi ad oggetto aspetti diversi dai criteri utilizzati per la valutazione delle offerte, potranno essere eventualmente concordate dalle parti contraenti, solo qualora risultino vantaggiose per l'Ente Concedente.